



**000345/07/IT
WP132**

**Parere 2/2007 sull'informazione dei passeggeri in merito al trasferimento di dati
PNR alle autorità statunitensi**

Adottato il 15 febbraio 2007

Il gruppo è stato istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE. Si tratta di un organo consultivo europeo indipendente, che si occupa della protezione dei dati e della vita privata. I suoi compiti sono stabiliti dall'articolo 30 della direttiva 95/46/CE e dall'articolo 15 della direttiva 2002/58/CE.

Il servizio di segretariato è fornito dalla Direzione C (Giustizia civile, diritti e cittadinanza) della Commissione europea, Direzione generale Giustizia, Libertà e Sicurezza, B-1049, Bruxelles, Belgio, Ufficio n. LX46 01/143.

Website: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/index_en.htm

Sintesi

Il presente parere e i suoi allegati (domande ricorrenti e note sintetiche) sono destinati agli agenti di viaggio, alle compagnie aeree e a altre organizzazioni che prestano servizi di trasporto passeggeri per voli da o per gli Stati Uniti. Il presente parere e gli allegati aggiornano e sostituiscono il parere precedente del 30 settembre 2004 (WP97).

L'attuale quadro giuridico per la trasmissione dei dati PNR alle autorità statunitensi è costituito dall'accordo interinale del 16 ottobre 2006. I negoziati per un nuovo accordo dovrebbero iniziare nel 2007.

Per gli agenti di viaggio, le compagnie aeree ed altre organizzazioni è confermato l'obbligo di fornire informazioni ai passeggeri sul trattamento dei loro dati personali. Il presente parere intende dare consigli e orientamenti che aiutino a capire chi deve comunicare le informazioni, come e quando.

Le informazioni andrebbero fornite ai passeggeri quando decidono di acquistare il biglietto aereo e ricevono conferma del biglietto.

Nel parere sono formulati consigli su come comunicare le informazioni per telefono, di persona e su Internet.

Il Gruppo di lavoro Articolo 29 ha predisposto delle note sintetiche (in allegato) per agevolare le organizzazioni nel loro compito d'informazione e assicurarsi dell'omogeneità delle informazioni fornite in tutta l'Unione europea.

La nota più breve fornisce ai passeggeri informazioni sintetiche sul trasferimento dei loro dati alle autorità statunitensi e su come saperne di più.

La nota più lunga si presenta sotto forma di domande ricorrenti e contiene maggiori dettagli sul trattamento dei dati. Si sofferma dapprima in generale sui dati dei passeggeri, quindi si concentra sui dati PNR. Contiene inoltre i link all'accordo interinale e ad altri documenti pertinenti.

***Parere 2/2007 sull'informazione dei passeggeri in merito al trasferimento di dati PNR
alle autorità statunitensi***

**IL GRUPPO PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI**

istituito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995¹,

visti l'articolo 29 e l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 3 della richiamata direttiva,

visto il suo regolamento interno, in particolare l'articolo 12 e l'articolo 14,

ha adottato il presente parere:

INTRODUZIONE

Dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 le autorità statunitensi hanno adottato una serie di leggi e regolamenti che impongono alle compagnie aeree che operano sul loro territorio di trasferire all'amministrazione statunitense i dati dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio dei voli provenienti dagli, in transito o diretti negli Stati Uniti d'America. In particolare, le autorità statunitensi hanno imposto alle compagnie aeree l'obbligo di fornire al Dipartimento per la sicurezza interna (*Department of Homeland Security*, DHS) l'accesso elettronico ai dati del codice di prenotazione (PNR) relativi ai passeggeri dei voli provenienti dagli, in transito o diretti negli Stati Uniti d'America. Le compagnie aeree che non si conformano a questi obblighi possono incorrere in pesanti sanzioni e addirittura perdere i diritti di atterraggio, e rischiano di far subire ai loro passeggeri ritardi all'arrivo negli Stati Uniti d'America.

Il quadro giuridico europeo che consentiva il trasferimento dei dati PNR era costituito dalla decisione della Commissione europea del 14 maggio 2004, e dall'accordo internazionale concluso tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America il 28 maggio 2004. Dopo l'annullamento di questi due strumenti con sentenza della Corte di giustizia europea nel 2006, il quadro giuridico è stato sostituito dall'accordo internazionale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America del 16 ottobre 2006.²

L'accordo internazionale non è inteso ad apportare deroghe o modifiche alla normativa dell'Unione europea o dei suoi Stati membri. In particolare, gli articoli 10 e 11 della direttiva impongono agli Stati membri di accertarsi che il responsabile del trattamento

¹ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31, disponibile su:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/index.htm

² Tutti i documenti pervenuti sono consultabili
su:http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/thridcountries/index_en.htm

fornisca agli interessati le informazioni relative al trattamento dei dati previsto. L'obbligo che incombe al responsabile del trattamento di informare gli interessati deriva così dalla normativa nazionale adottata conformemente alla direttiva. Il Gruppo di lavoro è consapevole che l'obbligo di informazione spetta ai responsabili del trattamento che devono assolverlo conformemente alla loro normativa nazionale.

Dato che il trasferimento dei dati PNR chiesto dagli Stati Uniti si applica a tutte le compagnie aeree nello stesso modo, il Gruppo di lavoro ritiene che ci sia una reale necessità di coerenza nel contenuto delle informazioni da fornire ai passeggeri e nei tempi e modi in cui queste sono comunicate. A tal fine, nel suo parere del 30 settembre 2004 (WP 97) ha adottato delle note sintetiche affinché fungessero da guida sulle informazioni da dare ai passeggeri dei voli tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America.

Il Gruppo di lavoro ritiene che sia il momento di riaffrontare il problema per due motivi. Innanzitutto, le note sintetiche del 2004 devono essere aggiornate per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nel frattempo. In secondo luogo, le compagnie aeree, gli agenti di viaggio e i sistemi telematici di prenotazione non forniscono ancora ai passeggeri dei voli transatlantici informazioni uniformi e soddisfacenti sulla raccolta e sul trasferimento dei loro dati PNR. Per risolvere il problema, nel presente parere il Gruppo di lavoro propone degli orientamenti su come trasmettere queste informazioni.

CHI DEVE DARE LE INFORMAZIONI?

Stando alla direttiva, spetta al responsabile del trattamento informare gli interessati. Nel caso dei dati PNR, l'obbligo incomberebbe ad una o più compagnie aeree. L'obbligo di informare i passeggeri si estende anche agli agenti di viaggio o ai sistemi telematici di prenotazione (vedi infra).

Compagnie aeree

I dati dei passeggeri sono raccolti e trattati per consentire alle compagnie aeree di adempiere all'obbligo di condurre il passeggero a destinazione. La compagnia aerea decide come e perché elaborare i dati personali e per questo è il responsabile del trattamento. Il Gruppo di lavoro ritiene pertanto che a comunicare le informazioni dovrebbe essere in primo luogo la compagnia aerea che vende il biglietto.

Un caso particolare che coinvolge più compagnie aeree è il *code sharing*: un biglietto aereo è acquistato presso una compagnia, ma il volo è effettuato da un'altra. In questo caso, dal punto di vista della protezione dei dati, il Gruppo di lavoro ritiene che spetti alla compagnia aerea che ha effettuato la prenotazione e venduto il biglietto aereo decidere come e quando elaborare i dati. Quindi, questa compagnia va considerata responsabile del trattamento e ha pertanto il dovere di informare i passeggeri.

Agenti di viaggio

In base alla normativa commerciale degli Stati membri, gli agenti di viaggio non sempre sono assimilati a rappresentanti della compagnia aerea, ma sono piuttosto considerati intermediari tra il passeggero e la compagnia aerea. Tuttavia, questa attività di intermediazione comporta in ogni caso che il passeggero sia informato in modo chiaro, preciso e completo sulle condizioni del contratto. È compresa l'informazione sul trattamento dei suoi dati da parte delle autorità statunitensi. Ai fini dell'applicazione delle norme sulla protezione dei dati, il responsabile del trattamento dovrebbe comunicare le

informazioni prima dell'acquisto del biglietto. Se il biglietto è acquistato presso un'agenzia, l'agente di viaggio ha l'obbligo di informare i passeggeri, perché si considera che questi agisca per conto della compagnia permettendole di rispettare i suoi obblighi. Per questo motivo, il Gruppo di lavoro ritiene che spetti all'agente di viaggio comunicare le informazioni quando il biglietto è acquistato in agenzia.

Sistemi telematici di prenotazione

In alcuni casi, i passeggeri effettuano le prenotazioni aeree con sistemi telematici di prenotazione (CRS), come Amadeus. Ai CRS si applica lo stesso ragionamento che per gli agenti di viaggio. Come questi, anche i CRS hanno l'obbligo di informare i passeggeri che prenotano voli transatlantici avvalendosi dei loro sistemi, della raccolta e del trasferimento dei dati PNR.

QUANDO DEVONO ESSERE COMUNICATE LE INFORMAZIONI?

Il Gruppo di lavoro ritiene che le informazioni dovrebbero essere comunicate al più tardi quando il passeggero decide di acquistare il biglietto aereo.

Ciò è conforme al principio generale di cui all'articolo 6 della direttiva, secondo il quale i dati dovrebbero essere trattati lealmente e lecitamente. Il criterio del trattamento leale è ribadito agli articoli 10 e 11, nella misura in cui tali informazioni siano necessarie, "*in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono [raccolti o elaborati], per effettuare un trattamento leale nei confronti della persona interessata*". "

Anche se il trasferimento dei dati PNR è diventato praticamente una condizione per recarsi negli Stati Uniti, i passeggeri si rendono conto di quello che ciò significa in termini di trattamento dei loro dati personali soltanto se le informazioni sono fornite loro prima dell'acquisto del biglietto. Il fatto che quei dati saranno trasmessi alle autorità statunitensi, usati e comunicati a fini diversi da quelli iniziali e conservati per lunghi periodi è un elemento fondamentale del contratto di trasporto aereo, soprattutto perché interferisce con il diritto fondamentale dei passeggeri alla privacy. Informare i passeggeri prima della conclusione del contratto risponde anche al principio generale della buona fede contrattuale.

Inoltre, le informazioni dovrebbero essere fornite anche dopo l'acquisto del biglietto, inserendole per esempio nel messaggio di conferma della prenotazione aerea o accludendole in una nota alla consegna del biglietto. Ciò è necessario per assicurarsi che il passeggero riceva le informazioni nei casi in cui la prenotazione sia effettuata a suo nome da un terzo (per esempio, una segretaria).

QUALI INFORMAZIONI DEVONO ESSERE COMUNICATE?

Conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva, le informazioni da trasmettere riguardano l'identità del responsabile del trattamento, le finalità del trattamento e ulteriori informazioni "[...] *nella misura in cui, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti, tali informazioni siano necessarie per effettuare un trattamento leale nei confronti della persona interessata*".

Determinare il contenuto delle informazioni, proprio come l'obbligo stesso di informare competono in via principale alle compagnie aeree, in quanto responsabili del trattamento, fatte salve la normativa nazionale che attua gli articoli 10 e 11 della direttiva e le

competenze delegate alle autorità di controllo della protezione dei dati per mettere a punto i principi alla base dell'obbligo d'informazione.

Tuttavia, per un risultato omogeneo su scala europea, il Gruppo di lavoro ha elaborato delle note sintetiche a uso dei passeggeri, allegate al presente parere. Lo scopo è fornire orientamenti alle compagnie aeree sulle informazioni da trasmettere ai passeggeri conformemente agli obblighi imposti dalla normativa nazionale che attua la direttiva. Questa nuova versione delle note aggiorna e sostituisce le note sintetiche adottate dal Gruppo di lavoro nel parere WP 97 del 30 settembre 2004.

Le note sintetiche per i passeggeri esistono in due versioni.

Una versione breve fornisce ai passeggeri informazioni sintetiche sul trasferimento dei loro dati alle autorità statunitensi e su come ottenere ulteriori informazioni al riguardo. Potrebbe essere usata, per esempio, per le prenotazioni telefoniche.

Una versione lunga si presenta sotto forma di domande ricorrenti e contiene maggiori dettagli sul trattamento. Questa versione è consigliabile per le prenotazioni effettuate su Internet o presso un ufficio (compagnia aerea o agenzia di viaggio). Per i passeggeri che desiderano avere maggiori informazioni sul trasferimento dei loro dati alle autorità statunitensi, la nota rimanda con un link agli Impegni e all'accordo internazionale, nonché alle compagnie aeree per informazioni più generali sul trattamento dei loro dati personali.

Il contenuto di entrambe le note è stato determinato in base alle informazioni messe a disposizione del Gruppo di lavoro e della Commissione europea dalle autorità statunitensi, e in particolare agli Impegni degli Stati Uniti dell'11 maggio 2004. L'accordo internazionale del 16 ottobre 2006 si basa sul presupposto che le autorità statunitensi continueranno ad applicare tali Impegni. Le note intendono offrire pertanto un quadro più completo e accurato sul trattamento dei dati PNR da parte delle autorità statunitensi. Potrebbe essere necessario aggiornarle successivamente in base alle nuove informazioni sulle modalità di trattamento fornite al Gruppo di lavoro e alla Commissione dalle autorità statunitensi. L'esistenza di queste note non esenta le compagnie aeree dall'obbligo di fornire ai passeggeri informazioni più accurate e complete eventualmente a loro disposizione.

COME DEVONO ESSERE COMUNICATE LE INFORMAZIONI?

Spetta a coloro che hanno l'obbligo di informare, cioè alle compagnie aeree, agli agenti di viaggio e ai CRS, decidere le modalità di comunicazione. In ogni caso, le informazioni devono essere fornite in modo da garantire che i passeggeri siano perfettamente consapevoli della raccolta e del trasferimento dei loro dati PNR.

Per aiutare i responsabili a conformarsi agli obblighi previsti dalla normativa nazionale, il Gruppo di lavoro vorrebbe fornire qualche indicazione.

Prenotazione tramite agenzie di viaggio

Gli agenti di viaggio dovrebbero consegnare ai passeggeri almeno una versione cartacea della nota sintetica. Ai passeggeri che chiedono ulteriori informazioni sul trasferimento dei PNR dovrebbe essere consegnata la versione cartacea della nota lunga e dettagliata.

Prenotazione telefonica

Ai passeggeri dovrebbe essere letta la nota sintetica. Se chiedono ulteriori informazioni, la compagnia aerea, l'agente di viaggio o il CRS dovrebbero indicare loro come consultare la versione lunga della nota (per esempio, su un sito Web o chiedendone il recapito a domicilio).

Prenotazione su Internet

Sono possibili varie opzioni. La nota sintetica dovrebbe essere presentata ai passeggeri automaticamente e non su richiesta. La si potrebbe inserire a inizio pagina Web dove sono indicate le generalità dei passeggeri, o, per esempio, come finestra sovrapposta. Farla figurare su una pagina a cui il passeggero possa accedere soltanto eseguendo un'azione volontaria (per esempio cliccando su un link Web) o includerla in una sezione generale sulla privacy non soddisferebbe le condizioni previste nella normativa nazionale sulla protezione dei dati.

D'altro canto, con un'azione volontaria, cliccando per esempio su un link, il passeggero potrebbe consultare la versione più lunga della nota. Il link dovrebbe figurare nella nota sintetica. Sul sito Web, la nota più lunga dovrebbe avere come minimo lo stesso grado di visibilità e accessibilità per i passeggeri delle condizioni generali di viaggio e delle tariffe.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) della direttiva, e per contribuire all'applicazione uniforme della normativa nazionale sulla protezione dei dati adottata per attuare la direttiva, le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati incoraggeranno l'uso delle note per i passeggeri. Controlleranno inoltre il rispetto da parte delle compagnie aeree, degli agenti di viaggio e dei CRS dell'obbligo di informare i passeggeri che effettuano voli transatlantici riguardo alla raccolta e al trattamento dei loro dati PNR.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2007

Per il Gruppo di lavoro

Il presidente

Peter Schaar

